

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BELISARIO, FINOCCHIARO e D’ALIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2009

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione
del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 5, nella parte in cui disciplina la composizione del Consiglio di Presidenza, è la disposizione del Regolamento del Senato che ha subito il maggior numero di interventi. Infatti, successivamente alla sua entrata in vigore nel 1971, esso è stato modificato nel 1988, nel 1993, nel 1999, nel 2001 e nel 2007. Questo susseguirsi di modifiche è indice della difficoltà di trovare un adeguato e condiviso punto di equilibrio tra l'esigenza di massima rappresentatività del Consiglio di Presidenza e la necessità di evitarne una composizione eccessiva.

Già nella XIV legislatura, con effetto a partire dalla legislatura successiva, si è affermato il superamento del principio della rappresentanza necessaria di tutti i Gruppi parlamentari in seno al Consiglio di Presidenza.

La regola di fondo è rimasta sostanzialmente immutata nella legislatura attuale con la sola introduzione di una limitata deroga atta a consentire l'elezione di non più di due ulteriori senatori Segretari.

Tuttavia, l'assetto che si è venuto in tal modo a determinare non è ancora del tutto soddisfacente, in quanto del Consiglio di Presidenza non fa parte oggi un Gruppo par-

lamentare di significativa consistenza, espressione di una forza politica di rilievo nazionale.

La presente proposta di modifica regolamentare è intesa ad ovviare a questo contingente stato di cose, salvaguardando comunque il preesistente rapporto tra maggioranza e opposizione. A tali fini, infatti, il Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato in seno al Consiglio di Presidenza può chiedere che si proceda all'elezione di un Senatore Segretario. Del pari, è espressamente consentito ai Gruppi di maggioranza di richiedere al Consiglio di Presidenza che si proceda all'elezione di un ulteriore Segretario così da preservare l'originario rapporto tra rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni.

Tali facoltà di richiedere l'integrazione del Consiglio di Presidenza troveranno spazio con una disposizione dichiarata espressamente transitoria e quindi destinata a valere solo per la legislatura in corso. Inoltre la disposizione medesima non varrà per i Gruppi che dovessero ipoteticamente formarsi nel prosieguo della legislatura.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVI legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa.

2. Il Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato può richiedere che si proceda all'elezione di un Senatore Segretario.

3. Qualora, per effetto della richiesta di cui al comma 2, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il preesistente rapporto tra componenti di maggioranza e componenti delle opposizioni, i Gruppi parlamentari della maggioranza possono richiedere al Consiglio di Presidenza che si proceda all'elezione di un altro Segretario.

4. Sulle richieste di cui ai commi 2 e 3 delibera il Consiglio di Presidenza.

5. Nella votazione per l'elezione di cui ai commi 2 e 3, che avviene in una stessa seduta, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

6. Si applicano i commi 2-*quater*, 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento».

